

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

15 giugno 2000

**PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
E DELLE PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

In Roma, il 15 giugno 2000

tra

- **Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori e Attività affini (ANAEPA), rappresentata agli effetti del presente contratto dal Presidente Giuliano Nicola e dalla Delegazione sindacale alle trattative composta dal Vice Presidente delegato alle Relazioni sindacali Giampietro Bellotti, dal Presidente della Commissione sindacale Quinto Dalla Libera e da Luigi Colombani di Pisa, Arturo Genovesi di Mantova, Severo Gonella di Bergamo, Silvano Scevaroli di Verona, Graziano Tilatti di Udine; con la partecipazione di Giuseppe Ambrosoli di Cuneo, Adriano Arzuffi di Bergamo, Paolo Bargellini di Pistoia, Giovanni Bevacqua di Catanzaro, Paolo Cappabianca di Napoli, Mario Signorello Cascio di Enna, Fulvio Cernivani di Trieste, Sergio Cesaretti di Ancona, Bruno Crescimbeni di Macerata, Paolo D'Ottaviantonio di Pescara, Andrea Di Sarno di Napoli, Claudio Dorigo di Pordenone, Albrecht Ebensperger di Bolzano, Paolo Fagherazzi di Venezia, Paolo Figoli di La Spezia, Leonello Franceschini di Milano, Ezio Iervelli di Teramo, Andrea Lastrucci di Prato, Orlando Leopardi di Terni, Sergio Lunardon di Vicenza, Sebastiano Macinagrossa di Bari, Andrea Marconi di Grosseto, Antonio Maramigi di Perugia, Antonio Marinaro di Taranto, Ermes Mazzoleni di Bergamo, Giorgio Moras di Treviso, Cipriano Nisi di Ancona, Graziano Nottoli di Lucca, Luciano Palermo di Cuneo, Bruno Ricotti di Gorizia, Manfred Plant di Bolzano, Alberto Rabissoni di Cosenza, Giorgio Raniolo di Ragusa, Armando Readelli di Lecco, Enzo Tanino di Asti, Mario Zacconella di Rovigo con l'assistenza del Segretario nazionale Bruno Gobbi e della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO) rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani e dal Segretario generale Francesco Giacomini e da Riccardo Giovani del Settore contrattuale;**
- **ASSOEDILI-CNA e ANSE-CNA rappresentate dai Presidenti Antonio Zanganella e Giancarlo Vita, dai Segretari nazionali Roberto Giorgini e Guido Pesaro, dalla delegazione così composta: Giovanni Tonioni, Rosario Scardino, Raffaele Camedda, Sebastiano Consentino, Rinaldo Incerpi, Cristiano Nieri, Vilmo Canghiari, Angelo Pieri, Marco Puletti, Paolo Spezziga, Marcello Splendore, Mauro Zumpano, Natale Iannone, Giancarlo Lugli, Giuseppe Spata, Roberto Strumendo, Nicola Tateo, Giovanni Cavallini, Andrea Rossi e da Renzo Antonini, Fausto Baldarelli, Giovanni Brancatisano, Fabio Camilletti, Giacomo Cuccia, Loreano Goretti, Roberto Caprini, Saverio Paolieri, Paolo Panciroli, Francesco Porcu, Federico Scardecchia, Marco Scrinzi, Massimo Mazzavillani, Fernando Gibellini, assistiti per CNA da Gonario Nieddu, Presidente nazionale CNA, e Gian Carlo Sangalli, Segretario generale CNA;**
- **Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI) rappresentata dal Presidente Giacomo Basso e dal Segretario generale Paolo Melfa e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Edili (FIAE) rappresentata dal Responsabile di categoria Giuliano Pizzocchia;**
- **Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI) rappresentata dal Presidente Isidoro Platania, dal Vice Presidente vicario Franco Prinzi, dai Vice Presidenti Cesare De Prosperis e Pier Polga e da Ruggero Go, Rocco Maurelli, Sergio Sanna, assistiti dal Vice Segretario nazionale Marco Accornero e da Pasquale Maiocco, Rita Balzoni e Paolo**

Sebaste;

e

- Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FeNEAL) aderente a UIL rappresentata dal Segretario generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria nazionale: Donato Sebastiano, Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Giuseppe Moretti, Raffaele Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci; dai componenti la Direzione nazionale: Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano, Ferdinando Ceschia, Emifio Correale, Maurizio D'aurelio, Francesco De Martino, Silvio Errico, Paolo Ferrari, Luciano Fioretti, Leonardo Frascarelli, Angelo Gallo, Alberto Ghedin, Ladislao Linari, Ferdinando Lioi, Pompeo Naldi, Domenico Palma, Pierpaolo Panu, Giovanni Panza, Fabrizio Pascucci, Vito Panzarella, Sabino Pazienza, Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco Righetti; dai componenti la Commissione edilizia: Salvatore Bevilacqua, Giorgio Ballistreri, Walter Belmonte, Gianfranco Borghesi, Stefano Cacciatore, Luigi Ciancio, Marco Cicerone, Armando Dagna, Ernesto D'Anna, Giuseppe D'Antonio, Franco De Feo, Tommaso Di Marco, Francesco Fareta, Ferruccio Ferrauto, Pasqualino Festa, Valerio Franceschini, Mauro Franzolini, Leonardo Frascarelli, Giuseppe Giammella, Andrea Lanzetta, Adelmo Leoncini, Sergio Magliola, Bruno Marte, Gianluigi Meggiolaro, Raffaele Merigo, Paolo Orrù, Domenico Paoli, Franco Sannino, Antonio Serina, Bruno Solmi, Enrico Staffieri, Valerio Zannin, Salvatore Zermo;
- Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA) - aderente a CISL - rappresentata dal Segretario generale Cesare Regenzi e dai Segretari nazionali: Piero Baroni, Giuliano Cantoni, Antonio Ceres, Giuseppe Moscuza, Giuseppe Virgilio, con l'assistenza dell'Operatore nazionale Onelio Zari e dai componenti l'Esecutivo nazionale: Sebastiano Accolla, Giocondino Casolino, Gerardo Ceres, Antonio Cerqua, Paolo I. Cuccello, Renzo Corveddu, Franco De Gattis, Umberto De Simoni, Emilio Di Conza, Ciro Donnarumma, Diego Faccini, Bernardo Fenaroli, Giulio Fortuni, Claudio Gessi, Lorenzo Gully, Antonio Lazzaroni, Franco Lorenzon, Magnolia Mennato, Francesco Marcone, Giovanni Matta, Goriziano Merotto, Daniele Morassut, Stefano Nuti, Gianni Pedrazzini, Ferdinando Piccinini, Giuliano Pizzo, Gianfranco Reale, Paolo Rigucci, Ulderico Sbarra, Primo Schonsberg, Antonio Scuteri, Salvatore Sorace, Ferdinando Speranza, Santo Spinella, Giovanni Tamburella, Giampiero Tipaldi, Franco Turri, Domenico Zannino, Renzo Zavattari;
- Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie affini ed estrattive (FILLEA - Costruzioni e Legno) - aderente a CGIL - rappresentata dal Segretario generale Carla Cantone e dai Segretari nazionali Antonio Galante, Giampaolo Mati e Massimo Viotti e dai componenti il Comitato direttivo: Antonio Accotzu, Nicola Allegretti, Ezio Alpino, Roberto Andreozzi, Danilo Andriolo, Andrea Antonioli, Luciano Antonucci, Luigi Aprile, Elio Baffioni, Gabriella Baldini, Rita Baratti, Stefano Bassoli, Mirto Bassoli, Paola Battaggia, Spartaco Battista, Sergio Bavone, Massimo Bellezza, Domenico Bellinvia, Aurelio Benigno, Massimo Bertolini, Renato Biferali, Michele Binello, Gaetano Bisceglie, Flavio Bisiach, Giovanni Bivi, Claudio Bocciolini, Guelfo Bonora, Paola Brogginì, Giovanni Bulgarella, Enzo Buonomo, Giuliano Calvani, Davide Canducci, Loreto Capizzi, Eugenio Cappelli, Cesare Caprini, Remo Carboni, Michele Carpinetti, Roberto Castellari, Romano Catini, Manola Cavallini, Luigi Cavallini, Roberto Cellini, Paolo Chiappa, Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri, Giorgio Civiero, Giuseppe Calferai, Luciano Cossale, Mauro Crimella, Emiliano D'Andreamatte, Giovanni Dattilo, Vincenzo David, Luigi De Crescenzo, Vincenzo Del Giudice, Enrico Di Girolamo, Marco Di Girolamo, Domenico Di Martino, Giampaolo Di Odoardo, Sandro Dominici, Simone Donelli, Giacomo Dorotea, Moulay El Akkioui, Carmelo Farci, Romano Fattini, Ornella Fogliazza, Ezelino Fratorti, Gerardo Galassi, Giancarlo

Gamba, Primo Gatta, Giuseppe Gavinelli, Sergio Gelmini, Bruno Gemignan, Giuseppino Ghisu, Giovanni Giannasio, Nazzareno Giannini, Osvaldo Giorgi, Piero Greotti, Sandro Grugnetti, Ermanno Guerrini, Claudio Guggiari, Donato Ianaro, Franco Iannella, Renato Kneipp, Giovanni La Greca, Antonio Ledda, Pietro Leo, Antonio Licciardello, Mauro Livi, Giuseppe Locorotondo, Mauro Macchiesi, Enzo Maio, Massimo Marchini, Felice Marcias, Marcella Marra, Mauro Masotti, Graziano Massoli, Valter Meglioranzi, Franco Messina, Paolo Minello, Giuseppe Mottura, Mara Nardini, Claudio Niero, Stanislao Nocera, Giancarlo Opretti, Angelo Orientale, Augusto Orlando, Marcello Pagliaroli, Michele Palazzolo, Rocco Palermo, Romangelo Perego, Antonio Perziano, Vincenzo Petruzzello, Salvatore Piccoli, Gaetano Pignataro, Vladimiro Pina, Piero Polli, Nicola Ponderano, Romano Raffaele, Massimo Raso, Giuseppe Rendina, Andrea Righi, Fabio Rizzo, Roberto Rossetti, Lucia Rossi, Roberta Rossi, Daniele Roviani, Antonio Rudas, Giuseppe Ruscigno, Gianfranco Salluzzo, Gian Mario Santini, Ada Sinimberghi, Pasquale Sisto, Lorenzo Sola, Celeste Stanzani, Cosimo Stasi, Giuseppe Terranova, Alberto Tomasso, Umberto Trasatti, Giovanni Trebini, Archimede Tripiedi, Giorgio Vanoli, Riccardo Varanini, Hervé Zamboni, Pietro Zulian; il Comitato direttivo nazionale, composto da Roberto Andreozzi, Claudio Aquili, Paola Battaglia, Simonetta Bessi, Renzo Caddeo, Vincenzo Campo, Remo Carboni, Maurizio Ceccarini, Giuseppe Cesario, Giuseppe Colicchio, Tito Cuoghi, Alfredo Curcio, Ornella De Filippo, Liberato De Nicolais, Domenico Di Martino, Simone Donelli, Luigi D'Eramo, Giovanni Faraoni, Luigi Fedi, Gerardo Galassi, Ivana Galli, Giuliano Giampaoli, Roberto Giuliano, Francesco La Cava, Gianni La Greca, Mauro Livi, Bruno Luppi, Mauro Macchiesi, Antonio Mancosu, Eraldo Mangoni, Anna Maria Multari, Stanislao Nocera, Umbra Perchiazzi, Antonio Perziano, Gaetano Pignataro, Gianfranco Priori, Angela Rinaldi, Gianmario Santini, Giulia Savini, Enzo Scampolo, Lino Scopacasa, Antonio Sgaramella, Lorenzo Sola, Michele Sperduto, Loredana Strazzari, Gaetano Tait, Alberto Tomasso, Giuseppe Vanacore, Anna Maria Venezia, Gianni Zanier, Amando Zavattaro

viene stipulato il presente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini.

DISCIPLINA GENERALE

Sfera di applicazione.

Il presente CCNL vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8.8.85 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili e affini e in particolare nelle seguenti attività:

- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti. applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali

coibenti;

- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione o installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica;
- lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni che ineriscono a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
- costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari ineriscono a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
- infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate

ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

Dichiarazione congiunta.

Con la definizione di beni mobili s'intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.

Nota a verbale.

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarità e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività siano regolate da contratti artigiani di altre categorie.

SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema d'informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.

Il sistema d'informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A. SISTEMA DI CONCERTAZIONE

Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.

La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro marzo e settembre di ciascun anno o su

richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

Livello nazionale.

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/ flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni: formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

Livello regionale.

Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori s'incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali d'investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane e indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili e affini.

Le parti s'impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.

Le parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.

"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell'artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".

Livello territoriale.

A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa s'incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio e in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento all'occupazione giovanile e in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato;

- nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato e alle piccole imprese.

Nota a verbale.

- 1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
- 2) Fermo restando i livelli d'incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Mobilità.

Per affrontare in modo completo i problemi occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei processi di ristrutturazione in atto, ferma restando l'applicazione integrale delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si concorda quanto segue:

- a) le imprese informeranno le Associazioni artigiane e per loro tramite il sindacato territoriale sull'eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili offerte di lavoro;
- b) a partire dai dati di cui al punto a) le Associazioni artigiane e il sindacato territoriale opereranno, anche con il contributo dell'informazione degli Enti paritetici (Casse, Scuole edili) affinché la domanda e l'offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;
- c) le parti sono impegnate, laddove ne esistono i presupposti, a sperimentare forme di orientamento e agevolazione della ricollocazione in altre imprese artigiane del lavoro in esubero.

Osservatorio nazionale e Osservatori regionali.

Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un Osservatorio nazionale.

Entrambe convengono che l'istituzione di un Osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di CCNL operanti nel comparto costruzioni.

Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.

Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'Osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e subappalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.

Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi CCNL operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.

In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.

Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto e approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del Mezzogiorno e ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano e ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.

Le parti convengono, altresì, sull'utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire Osservatori regionali composti da tutte le Associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.

Tale Organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse edili per acquisire dati e informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di CIG e DS e ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.

Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli Osservatori pubblici del lavoro.

Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89, destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti s'incontreranno entro 6 mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di Comitati regionali tra le Associazioni firmatarie con compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Sulla base dei dati acquisiti da tali Comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile e opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.

Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da 6 membri delle Associazioni artigiane e 6 membri delle OOSS.

Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno 1 volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.

L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca ivi compresi quelli esistenti nelle Organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli Enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse edili artigiane, le Scuole edili, i Comitati tecnici di cui all'art. 40 del CCNL.

Parte I - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1 - Assunzione.

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

Art. 2 - Documenti.

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

- 1) carta d'identità o altro documento equipollente;
- 2) libretto di lavoro;
- 3) documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
- 4) codice fiscale;
- 5) documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
- 6) documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell'operaio per ferie, gratifica natalizia, riposi annui. Nel caso in cui l'operaio ne sia sprovvisto l'impresa provvederà a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Periodo di prova.

L'assunzione di lavoro di ogni operaio s'intende effettuata con un periodo di prova pari a 25 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 20 giorni di lavoro per operai specializzati, 15 giorni di lavoro per operai qualificati e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto a indennità.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione e al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto a indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria d'inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

Art. 4 - Mutamento di mansioni.

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre 2 mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

Art. 5 - Mansioni promiscue.

L'operaio che si sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

Art. 6 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, CCNL 15.11.91, in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma 2, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 23.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 23 del presente contratto.

Norma transitoria.

Per i rapporti di lavoro intercorsi sino al 30.9.00 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 7 e 22, CCNL 15.11.91.

Art. 7 - Riposi annui.

A decorrere dall'1.10.00 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e b), allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di 1 ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lett. c), allegato A, i permessi individuali predetti maturano in misura di 1 ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4, art. 26, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui

al punto 3, art. 21.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- retribuzione e relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- retribuzione e maggiorazione per lavoro normale festivo;
- maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- diaria e indennità di cui all'art. 25;
- premi ed emolumenti simili.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al comma 1 non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al comma 6.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al comma 5 del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività sopresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Norma transitoria.

Per i rapporti di lavoro intercorsi sino al 30.9.00 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 7 e 22, CCNL 15.11.91.

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.

L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella allegata al presente contratto ad eccezione di:

- A. custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella;
- B. custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. c) della medesima tabella.

Le ore di lavoro eventualmente prestate nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma 2, sono compensate con la maggiorazione di straordinario.

Chiarimento a verbale.

Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni.

Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.

Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

L'impresa informerà la propria Organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OOS territoriali.

Art. 10 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 23, punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 11 - Soste di lavoro.

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti e i criteri previsti dal successivo art. 12.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le 2 ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime 2 ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento d'integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario.

Le parti s'impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'orario.

A decorrere dall'1.6.76, nel caso di sospensione o riduzione d'orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti d'importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative - sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate da INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale INPS, l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Recuperi.

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti d'orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di carovane per i lavori pesanti) di cui alla tabella allegata A) che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 6 e 8 resta convenuto che il valore orario dell'indennità di cui all'allegata tabella, è ragguagliato:

- A) per gli operai di produzione: a 1/173 della contingenza mensile;
- B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: a 1/216,66 della contingenza mensile; per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui alla lett. a), tabella allegata A) del presente contratto, il valore orario dell'indennità di contingenza a decorrere da agosto 1976, è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile;
- C) per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato, anche in carovane, baracche o simili: a 1/260 della contingenza mensile.

Art. 15 - Elemento economico territoriale.

Per le particolari caratteristiche della prestazione in edilizia e con

riferimento alle diverse situazioni produttive, dell'occupazione e ambientali delle singole circoscrizioni territoriali è dovuta, per tutte le ore di effettivo lavoro, un'indennità nelle misure in atto alla data di stipula del presente contratto.

Restano fermi, in aggiunta alle indennità di cui sopra, i super minimi e le altre differenze retributive vigenti per singole mansioni o per particolari categorie di lavoro.

Nel casi particolari in cui nella struttura retributiva complessiva le indennità sopra dette non sono identificabili, esse devono intendersi corrisposte fino a concorrenza delle indennità suddette e la parte eventualmente eccedente considerata come super minimo.

Le Organizzazioni territoriali di categoria, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare per la circoscrizione di propria competenza, con decorrenza non anteriore all'1.1.02, un incremento dell'elemento economico territoriale per gli operai.

Nota a verbale.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione al 31.12.96.

Art. 16 - Lavoro a cottimo.

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base e ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo e affisse all'Albo del cantiere ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

- a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi} con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
- b) descrizione della lavorazione da eseguire;
- c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
- d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
- e) tariffa di cottimo per unità di misura.

Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessate non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento s'intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle

condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come cottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal comma 2 per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al comma 2 e all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha il diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoratori a cottimo sono quelle previste dagli artt. 34 e 39 del presente CCNL.

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.

Art. 17 -Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti.

A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.

All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia

consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

- B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente CCNL e negli accordi locali di cui all'art. 43 dello stesso.

L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al CCNL e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al CCNL e agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.

- C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice, la quale esegui i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1, lett. B).

- D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. B) e C), devono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

- E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.

- F) È compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 9, lett. B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione

territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Chiarimenti a verbale.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono CCNL diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Art. 19 - Ferie.

Gli operai hanno diritto per ogni anno d'anzianità consecutiva presso l'impresa a un periodo di ferie pari a 4 settimane di calendario (160 ore di orario normale) escludendo dal computo i giorni festivi di cui all'art. 21. Con gli accordi integrativi locali sarà effettuata la distinzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno fissati i periodi nell'ambito dei quali di norma le ferie devono essere godute.

Agli operai che non hanno maturato l'anno d'anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di 1/12 del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero d'anzianità maturata presso le imprese.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 22.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolvere agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

Art. 20 - Gratifica natalizia.

Gli operai hanno diritto per ogni anno d'anzianità consecutiva presso l'impresa a un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.

Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le norme dell'art. 22.

Art. 21 - Festività.

- 1) Tutte le domeniche;

- 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali:

- 1 gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - anniversario della Liberazione;
- 1 maggio - festa del Lavoro;
- 2 giugno - festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1 novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività nazionali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

A decorrere da luglio 1985 per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4), art. 26.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore in attuazione dell'art. 8, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a 10 e 12 ore.

A norma della legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre 2 settimane. A decorrere da luglio 1985 per la festività soppressa del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4), art. 26.

Art. 22 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana.

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 19) e per la gratifica natalizia (art. 20) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4, art. 26, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3, art. 21.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella

- paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- retribuzione e relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- retribuzione e maggiorazione per lavoro normale festivo;
- maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno;
- diaria e indennità di cui all'art. 25;
- premi ed emolumenti simili.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 28, penultima comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato C).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato C).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, s'intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 19 e 20, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di

assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della CIG, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

Norma transitoria.

Sino al 30.9.00 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 22, CCNL 27.10.95.

Art. 23 - Lavoro, straordinario, notturno e festivo.

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo s'intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 21, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1. lavoro straordinario diurno: 35%;
2. lavoro festivo: 45%;
3. lavoro festivo straordinario: 55%;
4. lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 25%;
5. lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 8%;
6. lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 10%;
7. lavoro notturno del guardiano: 8%;
8. lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 15%;
9. lavoro notturno straordinario: 40%;
10. lavoro festivo notturno: 50%;
11. lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
12. lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 8%.

A decorrere da luglio 2000 la percentuale di cui al punto 6 è pari all'11%.

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano in economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett. a), art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.

Art. 24 - Indennità per lavori speciali disagiati.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a), art. 26 e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) - Lavori vari.

	tabella unica nazionale	situazioni extra
1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la 1a mezzora (compresa la 1a mezz'ora)	4	5
2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5	5
3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango	5	12
4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8	15
5) lavori su punti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8	15
6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8	17
7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio	10	10
8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio	10	10
9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11	17
10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12	20
11) lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e		

qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13	20
12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13	22
13) lavori di demolizione di strutture pericolanti	16	23
14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12	16	28
15) lavori su scale aeree tipo porta	17	35
16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso	17	35
17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10	19	35
18) lavori per fognature nuove in galleria	9	35
19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3	20	35
20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21	40
21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10	22	40
22) lavori in pozzi neri preesistenti	27	55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria.

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:

- a) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore l'indennità percentuale prevista.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco; le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Dichiarazione a verbale.

Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 24, gruppo C, costruzione linee elettriche e telefoniche del CCNL 15.11.91 - restano confermati 'ad personam' per gli importi in atto al 30.9.95.

Art. 25 - Trasferta.

A) Norme generali.

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 43 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre km. 10 dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso

delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma 2.

Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori

L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo d'indennità territoriale temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa edile artigiana di provenienza di cui all'art. 44 del CCNL. Tuttavia, nel caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore a 3 mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa edile di quest'ultima circoscrizione a decorrere dal 2° periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché gli operai in tale 2° periodo di paga siano in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte; riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero e manutenzione, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.

Con riferimento all'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, l'impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche, compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente.

Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.

Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure su previste, nei caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa edile artigiana di provenienza, alla quale l'impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell'attestato di regolarità contributiva per i lavoratori in trasferta.

Dichiarazione delle parti.

Le parti convengono che la normativa prevista all'ultimo comma del presente articolo si applica nel caso in cui la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori rifiuti di convalidare l'attestazione di regolarità contributiva della Cassa edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla data della richiesta di quest'ultima, non abbia ottemperato a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Dichiarazione a verbale.

La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entra in vigore dall'1.1.96, a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18, legge 19.3.90 n. 55 e dell'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12, legge 30.4.69 n. 153.

Le parti si danno atto, altresì, che l'ambito di competenza territoriale delle Casse edili artigiane può essere provinciale o regionale, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti e regolamenti.

B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.

Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" s'intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" s'intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta un'indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità s'intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva e assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e alloggio e al rimborso delle spese relative, ove

queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Art. 26 - Elementi della retribuzione.

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) minimi di paga base oraria.

S'intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto.

S'intende la paga attribuita all'operaio 'ad personam' (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 78 (Classificazione dei lavoratori) 8, 11, 24, 25, 26, 31, 32 e 44 devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- utile minimo contrattuale di cottimo;
- utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 23, 24, 34 e 39 del presente contratto.

4) ai fini dell'applicazione degli artt. 22 e 23 oltre gli elementi retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta a base di calcolo, per i caposquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 11, 17, 23, 34, 86 e 90, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) del presente articolo, deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

Art. 27 - Modalità di pagamento.

La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.

Qualunque sia il periodo di paga adottata, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 28 - Trattamento in caso di malattia.

In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 39. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 39, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.

Durante l'assenza del lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni: 0,5495;

- b) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 14 giorni: 1,0495;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate da INPS: 0,3795;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate da INPS: 0,1565;
- e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate da INPS: 0,5495.

Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate da INPS è pari a 0,5495.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. h) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al comma 5 sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel comma 6.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta da INPS, vale a fini dei coefficienti da applicare la normativa di INPS medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma 6 per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6 dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6 nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al comma 9 il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui ai commi 1 e 3, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui all'art. 22, salvo l'ipotesi di cui al comma 9 dello stesso articolo.

Per i casi di TBC, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Norma transitoria.

Sino al 30.9.00 restano ferme le disposizioni dell'art. 28, CCNL 1995.

Art. 29 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un

periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi.

In caso d'infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio o l'infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 39.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione d'anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro s'intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 39.

Per il trattamento economico dovuto in caso d'infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti dall'1.10.00:

- a) dal 4° giorno al 90° giorno di assenza: 0,2538
- b) dal 91° giorno in poi: 0,0574

Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o malattia professionale, compreso il giorno dell'infortunio, la percentuale per riposi annui pari al 4,95% di cui all'art. 7 è erogata direttamente dall'impresa all'operaio.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c), tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al comma 6 sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel comma 7.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate da INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma 7 per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per 7

dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 86 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al comma 8 il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso d'orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso d'orario settimanale di 60 ore per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 21, nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui al comma 9 dello stesso articolo.

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

Norma transitoria.

Sino al 30.9.00 restano ferme le disposizioni di cui all'art. 28, CCNL 1995.

Art. 30 - Congedo matrimoniale.

All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con diritto al trattamento economico di cui al punto 3), art. 26, per 72 ore.

All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa un'anzianità ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi con diritto al trattamento economico di cui al punto 3), art. 26, per 88 ore.

L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti da INPS, e ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.

Art. 31 - Aspettativa.

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per 1 sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Casa edile

artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Art. 32 - Anzianità professionale edile.

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordi tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 21.

Art. 33 - Conservazione degli utensili .

L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporaneamente.

Art. 34 - Preavviso.

Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in 1 settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

Ai sensi dell'art. 2118 CC, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 3, art. 26) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Art. 35 - Indennità in caso di morte.

In caso di morte dell'operaio, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte a norma dell'art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.

Art. 36 - Controversie.

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.

Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria e l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all'art. 17, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 38, per l'accertamento degli elementi di fatto.

Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di un'Associazione sindacale della richiesta avanzata all'Associazione sindacale dirimpettaia.

La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.

Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 37 - Reclami.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 CC, come modificato dalla legge 11.8.73 n. 533.

Art. 38 - Comitati tecnici paritetici per le controversie.

In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente CCNL a norma dell'art. 43 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al comma 2, art. 36.

I componenti del Comitato sono nominati in eguale numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 43, comma 1, in ragione queste ultime di 1 rappresentante per ciascuna di esse.

Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta d'intervento.

Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297. Per la rivalutazione del TFR valgono le norme di cui ai commi 4 e 5, art. 2120 CC - sub art. 1, legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dall'1.6.82 al 30.6.83 la retribuzione valevole agli effetti del TFR è computata secondo il criterio indicato nel comma 2 del citato art. 2120 CC.

Dall'1.7.83, con riferimento al sopra citato comma dell'art. 2120 CC, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- superminimi 'ad personam' di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 22;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 24, lett. B), C), D) e F);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 25, lett. B);
- percentuali per riposi annui di cui all'art. 7.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR deve essere compresa ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dall'1.2.77 al 31.5.82.

Fino al 31.12.86, il TFR, in base all'art. 5, comma 4 della citata legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92% e al 50,77%, rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b), art. 8, della retribuzione di ciascun anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.

Con decorrenza dall'1.1.87 il TFR è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del comma 2 della presente lett. A), divisa per 13,5.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31.5.82, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del

rapporto, spetta all'operaio, per ogni mese intero d'anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, un'indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata da febbraio 1979.

L'indennità nella misura stabilita al comma 1 della presente lett. B), deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dall'1.9.79.

Art. 40 -Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

È data facoltà alle OOSS territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio e i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.

Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.

Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 41 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, mediante altro contributo previsto dal presente CCNL.

La costituzione e il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d'intesa.

Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

Art. 41 - Formazione professionale.

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e o perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.

Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di quello esistente.

Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto controllo degli Enti Scuola stessi, ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.

Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e 1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.

Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Il CdA nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori e il Direttore al di fuori del Consiglio stesso su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.

Le clausole difformi dagli Statuti esistenti dalla data dell'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.

I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.

Agli operai che avranno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.

Gli operai muniti di tale attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo di addestramento pratico non superiore a 30 giorni alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di addestramento, gli operai avranno diritto a un trattamento economico, non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3.

Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.

Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei e incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.

Le Organizzazioni regionali e territoriali di categoria realizzano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo avendo

cura, in particolare di:

- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e ai suoi collegamenti con quella nazionale per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- assumere funzioni e compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative che consentono altresì di realizzare il coordinamento della progettazione formativa, la realizzazione di un sistema di validazione e diffusione dei supporti didattici, l'individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;
- promuovere la formazione dei formatori.

I soggetti che a livello regionale e territoriale sono chiamati a sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria, cureranno, in particolare: adeguate iniziative di prima formazione dei giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.

L'attività suddetta dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte a livello nazionale delle parti contraenti e anche dallo stesso FORMEDIL nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo-diplomati e neo-laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- imprenditori e lavoratori autonomi per particolari corsi di formazione-informazione.

Ai partecipanti che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.

Le parti nazionali contraenti o il FORMEDIL nazionale cureranno la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.

Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore i singoli Enti di formazione sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto e inviato dalle parti contraenti o dal FORMEDIL nazionale.

Le parti, in sede di contrattazione del 2° livello, possono definire una disciplina del seguente articolo che tenga conto della situazione presente

nelle singole realtà territoriali.

Art. 42 - Quote sindacali.

Le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle OOSS dei lavoratori, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse edili artigiane.

Art. 43 - Accordi locali.

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale.

Il contratto integrativo, in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, comma 3 dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione dell'elemento economico di 2° livello, secondo i criteri indicati ai commi 4 e 6 del presente articolo;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 25;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria.

In presenza di zone montane e/o economicamente deboli o disagiate, le Organizzazioni predette potranno prevedere, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali, un'indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità di alta montagna, del concorso alle spese di trasporto e dell'indennità di mensa.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. c), sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- andamento del numero imprese artigiane e della piccola industria e dipendenti iscritti alla Cassa edile e relativo monte salari;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di

- mobilità per mancanza di lavoro e andamento della CIG;
- evoluzione del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede regionale o territoriale.

L'elemento economico di cui alla lett. c), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale, territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30.6.01. I contratti integrativi avranno la durata quadriennale.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo di 2° livello devono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale. Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore all'1.1.02 e avrà validità quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verbale sotto riportata.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 42, relativo alle quote sindacali;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 41;
- 6) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei CPT per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 40.

Dichiarazione a verbale.

Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 60 giorni dalle modifiche intervenute.

Art. 44 - Casse edili.

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile artigiana. Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane ANAEP - FNAE - FIAE - CLAAI e le Federazioni nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

L'Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili artigiane

stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi e inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26.

Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse edili artigiane accertate dall'Organismo paritetico di cui al presente articolo.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile artigiana.

La Cassa edile artigiana è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa edile artigiana deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale. Il presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

Le prestazioni della Cassa edile artigiana sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio d'amministrazione.

Le prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia anche professionale e infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato che forma parte integrante del presente articolo.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali sono portate a conoscenza delle Casse edili per l'automatica e integrale applicazione.

Gli organi delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

I bilanci consuntivi, situazioni patrimoniali, conto economico, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa edile artigiana e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa edile artigiana nonché alla Commissione nazionale per le Casse edili artigiane.

Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni territoriali

s'incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa edile artigiana il quale ne darà lettura al Consiglio d'amministrazione in occasione della 1a riunione dello stesso.

L'esercizio finanziario della Cassa edile artigiana decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse edili artigiane sono assicurate da un Organismo paritetico a carattere permanente (Commissione nazionale per le Casse edili artigiane) costituito tra le Associazioni nazionali di cui al comma 1 del presente articolo.

In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:

- la valutazione delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse edili artigiane;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse edili artigiane.

Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio d'amministrazione delle Casse edili artigiane;

- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse edili artigiane.

La disciplina delle Casse edili artigiane è contenuta nell'allegato al presente contratto.

Entro il 30.9.00 si darà attuazione ad un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse edili.

Entro il 15.9.00 saranno predisposti i modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 30.9.00.

Fermo restando i termini su indicati, in relazione agli accordi sottoscritti dalle Associazioni artigiane e sindacali contraenti e da ANCE del 18.12.98 e del 19.5.00, nelle more della costituzione del sistema unitario di Casse edili, le parti convengono sulla necessità di costruire un sistema informatico a rete delle Casse edili artigiane che sia in collegamento con le Casse edili industriali anche in relazione al protocollo sulla trasferta.

Parte II - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 45 - Assunzione.

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

- 1) data di assunzione;
- 2) categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario,

- mansioni cui deve attendere;
- 3) durata dell'eventuale periodo di prova;
 - 4) prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
 - 5) trattamento economico iniziale.

Art. 46 - Documenti.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

- 1) carta d'identità o altro documento equipollente;
- 2) libretto di lavoro;
- 3) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;
- 4) documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
- 5) certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
- 6) numero del codice fiscale.

Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi. L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e il domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47 - Periodo di prova.

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di 7° livello (categoria super), a 5 mesi per gli impiegati di 6° livello (categoria 1a), a 3 mesi per gli impiegati di 5° livello (2a categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello, a 2 mesi per quelli di 4°, 3°, 2°, 1° livello.

Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale il periodo di prova resta sospeso fino a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la

1a o la 2a quindicina del mese stesso.

L'impiegato che, in epoca precedente di non oltre 1 anno, abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato s'intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data d'inizio del periodo di prova stesso.

Art. 48 - Orario di lavoro.

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi entro i limiti consentiti dalla legge eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 58 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 49.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella detta per gli operai di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso.

B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in 1 anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 49.

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività sopresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Chiarimenti a verbale.

Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Norma transitoria.

Sino al 30.9.00 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni precedenti.

Art. 49 - Elementi del trattamento economico globale.

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

- 1) stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
- 2) superminimi;
- 3) indennità di contingenza;
- 4) premio di produzione territoriale;
- 5) elemento economico territoriale;
- 6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni d'orario (v. art. 52);
- 7) aumenti periodici d'anzianità (v. art. 57);
- 8) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
- 9) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
- 10) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 56);
- 11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 55);
- 12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria (v. art. 54);
- 13) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria;
- 14) rateo della 13a mensilità (v. art. 64);
- 15) rateo del premio annuo (v. art. 65);
- 16) rateo del premio fedeltà (v. art. 66);

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 173.

Art. 50 - Stipendio minimo mensile.

Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui all'allegata tabella che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 51 - Elemento economico territoriale.

Agli impiegati è corrisposto un elemento economico territoriale mensile secondo il comma 4, art. 15.

A decorrere dall'1.7.85, il premio di produzione dell'impiegato di 7° livello (la categoria super) è uguale a quello localmente in atto per l'impiegato di 6° livello (1a categoria).

Nota a verbale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre esistenti in ciascuna circoscrizione territoriale al 31.12.96.

Art. 52 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2, RD 10.9.23 n. 1955).

Il personale di cui sopra ha diritto a un'indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'elemento economico territoriale.

È in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

Art. 53 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.

All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri ecc.), deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e d'indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

Art. 54 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai CCNL e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 49;

b) per lavori in galleria un'indennità di £. 15.000 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non

siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 55 - Indennità di cassa e maneggio denaro.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.

Art. 56 - Mense aziendali.

Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità.

A decorrere dall'1.1.86 l'impiegato ha diritto, per ogni biennio d'anzianità di servizio presso la stessa impresa, a uno scatto biennale, per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria:

impiegato 1° super	7° livello	27.000
impiegato 1°	6° "	24.874
impiegato 2aA	5° "	20.255
impiegato 2aB	4° "	18.620
impiegato 3a	3° "	17.412
impiegato 4a	2° "	15.919

Gli aumenti periodici d'anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici d'anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.

Art. 58 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 4 del presente contratto.

Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi d'impedimento.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e ss. CC in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno: 35%
- lavoro festivo: 45%
- lavoro straordinario: 55%
- lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%
- lavoro notturno compreso in turni periodici: 10%
- lavoro straordinario notturno: 47%
- lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici): 50%
- lavoro notturno festivo straordinario: 70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, art. 49. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 49.

Qualora venga richiesto all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

Art. 59 - Trasferta.

All'impiegato occasionalmente e temporaneamente mandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.

Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede, un'indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
- nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.

Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi

o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.

Art. 60 - Mutamento mansioni.

All'impiegato, destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione s'intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, art. 49.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuamente.

In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere rispettivamente 7 mesi nel disimpegno di mansioni di 1a categoria e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

Art. 61 - Pagamento della retribuzione.

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese, all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto. L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e d'anzianità come in caso di licenziamento.

In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può superare il 10% dello stipendio minimo mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

- a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
- b) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
- c) le seguenti festività:
 - Capodanno;
 - 6 gennaio - Epifania;
 - lunedì successivo alla Pasqua;
 - 15 agosto - Assunzione;
 - 1° novembre - Ognissanti;
 - 8 dicembre - Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre - S. Natale;
 - 26 dicembre - S. Stefano;
 - S. Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.

Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività nazionali o infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. B) e C), agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per 25.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 63 - Ferie.

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario, escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. h) e c), art. 62. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, se l'orario normale è distribuito su 5 giorni, ove la distribuzione sia effettuata su 6 giorni, 6 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12, art. 49.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti

12simi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie. Tale indennità va corrisposta entro i 6 mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal comma 2, art. 61, con decorrenza dal 1° giorno successivo allo scadere dei 6 mesi.

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.

L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

Norma transitoria.

L'anzianità di servizio utile agli effetti della durata delle ferie previste dal presente articolo decorre dall'1.7.76.

All'impiegato che al 4.9.79 abbia maturato 14 anni d'anzianità di servizio presso l'impresa, è riconosciuto 'ad personam' il diritto a una 5a settimana di ferie.

Tale diritto sarà parimenti riconosciuto 'ad personam' all'impiegato che maturerà un'anzianità di servizio di 14 anni entro il periodo di scadenza del presente contratto, a decorrere dalla data di maturazione della predetta anzianità.

Art. 64 - Tredicesima mensilità.

L'impresa deve corrispondere una 13a mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 12, art. 49.

Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Art. 65 - Premio annuo.

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di 1 mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12, art. 49.

Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione, devono essere corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Art. 66 - Premio di fedeltà.

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda un'anzianità ininterrotta e effettiva di servizio di 20 anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari a 1 mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 12, art. 49.

Non si computano nei 20 anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.

L'impiegato che, avendo già maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti 12simi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato all'epoca della maturazione del precedente premio

Art. 67 - Trattamento in caso di malattia.

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro 3 giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge. Nel caso d'interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolare sugli elementi di cui ai nn. dall'1 all'8, art. 49:

- 1) per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per 6 mesi;

- 2) per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per 6 mesi e del 50% per i restanti mesi;
- 3) per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi 3 mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

- a) mesi 9 in un periodo di 12 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
- b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
- c) mesi 15 in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i 3 mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il 1° mese e del 50% per i mesi restanti.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'impresa, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all'art. 71.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto al solo trattamento di cui all'art. 71 del presente contratto.

Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'impiegato che cada ammalato in periodi di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.

All'impiegato in prova, colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Art. 68 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

In caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 67, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto e dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa di lavoro.

In considerazione della particolare natura dell'attività dell'edilizia nei casi d'infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti

dall'art. 67, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l'impiegato fruisca durante l'assenza di lavoro di un trattamento economico a carico INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei 2 commi precedenti.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Dichiarazione a verbale.

Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo d'infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegati, le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicurative.

Art. 69 - Congedo matrimoniale.

Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8, art. 49, percepiti nel normale periodo di lavoro.

Art. 70 - Aspettativa.

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato, che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio, è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.

Art. 71 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

A) Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297. Per la rivalutazione del TFR valgono la norme di cui ai commi 4 e 5, art. 2120 CC, sub art. 1, legge n. 297.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza

maturata dall'1.2.77 al 31.5.82.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31.5.82, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, all'impiegato non in prova spetterà un'indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.

Inoltre all'impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, un'indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata fino al 31.5.82.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per 12simi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15, art. 49, computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e dell'indennità di contingenza maturata dall'1.2.77 in poi. Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

È in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 74 del presente contratto.

Chiarimento a verbale.

La disposizione di cui al comma 2, lett. B), si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operaia è avvenuto dopo il 31.5.73 e, ai sensi dell'art. 88 del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 72 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono. L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro e alla produzione.

Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa.

Risolto il contratto d'impiego, essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie ottenute durante il servizio.

Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Salva l'ipotesi di cui al punto 2), art. 87, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:

- mesi 2 per gli impiegati di 1a categoria super e di 1a categoria;
- mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 2a categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi 1 per gli impiegati di 3a, 4a e 5a categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 10:

- mesi 3 per gli impiegati di 1a categoria super e di 1a categoria;
- mesi 2 per gli impiegati di 2a categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 3a e 4a categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:

- mesi 4 per gli impiegati di 1a categoria super e di 1a categoria;
- mesi 3 per gli impiegati di 2a categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi 2 per gli impiegati di 3a e 4a categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 CC.

L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

L'impiegato già in servizio alla data d'entrata in vigore del presente contratto mantiene 'ad personam' l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

Art. 74 - Indennità in caso di morte.

In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli artt. 71 e 73 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico dell'impiegato, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 CC.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel RDL 8.1.42 n. 5 e del DLL 1.8.45 n. 708, relativi al "Fondo anzianità agli impiegati".

Art. 75 - Certificato di lavoro.

In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.

Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10.1.35 n. 112, relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro.

Art. 76 - Controversie.

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere sperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di sperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 77 - Quote sindacali.

È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo determinato, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito

per contributi a favore delle OOSS.

Parte III - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI

Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.

La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:

liv.	categoria	parametri
7°	impiegati di 1a super	205
6°	impiegati di 1a	180
5°	impiegati di 2a	150
	assistenti tecnici già inquadrati in 3a	
4°	e operai di 4° livello	139
3°	impiegati 3° e operai specializzati	130
2°	impiegati di 4a e operai qualificati	115
1°	impiegati di 4a primo impiego e operai comuni	100

La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente, per gli impiegati e per gli operai dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti e accordi collettivi nazionali e territoriali.

Quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 ha la qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

Ai lavoratori con la qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relativa a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le imprese promuoveranno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

In caso di svolgimento di mansioni di Quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

A far data dall'1.7.00 al personale con la qualifica di Quadro inquadrato al 7° livello sarà riconosciuta un'indennità di £. 50.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni del CCNL previste per gli impiegati.

Norma transitoria.

La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto.

Dichiarazione verbale.

Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85 n. 190.

7° livello.

Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla Direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

6° livello.

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni e autonomia d'iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dal superiori di livello per grado di responsabilità:

- responsabile di restauro e di recupero archeologico:
appartengono gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, curano il coordinamento dell'intervento delle diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, impostano, coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.

5° livello.

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati:

- assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo

all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze e assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa;

- tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti e allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi;
- disegnatore di concetto con responsabilità d'interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni. Impiegati amministrativi di seconda categoria;
- impiegato addetto agli approvvigionamenti e acquisti e alle liquidazioni dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli;
- impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazioni, di previdenza e assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori;
- contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi;
- lavoratori che, oltre alle caratteristiche di "tecnico consollista", traducono in programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale elemento d'uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi informatici;
- appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati;
- nell'ambito delle opere di restauro detto operatore di restauro sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda e/o dal livello superiore, oltre ad averne la capacità tecnica di esecuzione diretta, ha la responsabilità tecnica dei singoli interventi inerenti l'opera, per stretto rapporto alle professionalità specialistiche di livello inferiore. La responsabilità per le opere in pietra e stucchi, per i dipinti murali e intonaci, dipinti su tela, su tavola, manufatti in rame e leghe di rame, su calchi in gesso, carta e doratura, si esplicano sia per le opere di ricognizione dell'opera che per le opere di sostegno e protezione, per le opere di pulitura anche chimica, per le opere di plastica sostitutiva, per le opere di consolidamento, per le opere di ricomposizione, per le opere di pittura, per le opere di protezione finale.

Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega dell'azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l'approvvigionamento;

- operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche e strategiche del lavoro in un contesto archeologico e inoltre le capacità necessarie per un'attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui;
- progettista CAD, impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni tecniche impartite dalla dirigenza aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche di disegno e progettazione assistita del calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici.

4° livello.

Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.

Sono inquadrati in tale livello i sottoindicati lavoratori:

- programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nell'appropriata sequenza di dichiarazioni

e istruzioni di linguaggio di codifica; predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma;

- operai di 4° livello sono coloro che, essendo altamente specializzati, dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico e partecipano anche all'esecuzione del lavoro con competenza e materia;
- lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni e direzioni cui sono addetti;
esempio: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione e in grado di curare la messa a punto di detti macchinari;
- lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambito delle nuove tecnologie di industrializzazione;
- lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per l'elaborazione di schemi e studi predeterminati;
- addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento armato che interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari componenti nelle diverse disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il montaggio;
- addetto, con carattere di continuità, al coordinamento e alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posta ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi sub-paralleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere;
- lavoratore che, nell'ambito di lavori di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche, esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di alta specializzazione comportanti la conoscenza delle speciali tecniche di scavo, di restauro conservativo di reperti murari e strutturali, di misurazione e tracciamento del disegno archeologico;
- lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta la sua opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder motolivellatore e vibrofinitrici, che è in grado di intervenire in riparazioni e manutenzione di queste e, in autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per responsabilità;
- manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
- lavoratore che, con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
- riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario;
- lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;
- addetto al coordinamento e alla preparazione del varo di travi precomprese realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito;
- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi; conosce e applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con

l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità;

- operatore Derrick o Blondin;
- tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, la assiematura, la curvatura di elementi di tubazione su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti;
- giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e CO2 di qualità di 10 e 20 passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio al carbonio;

lavoratori che autonomamente nell'ambito di lavori di scavo, di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico-urbanistico, operino con comprovata specifica esperienza eseguendo lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativi, di recupero e bonifica di reperti murali e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze;

- operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche e strategiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico.
- operai che eseguono lavori di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci):
- decoratore restauratore che utilizzi tecniche artistiche;
- posatore restauratore di rivestimento capace di eseguire con autonomia funzionale e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto che comportano un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e amministrativo.

impiegati tecnici:

- assistente tecnico è colui che pur svolgendo in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell'assistente di categoria superiore, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.
- addetto ai calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori;
- disegnatore particolarista.

Impiegati amministrativi:

- addetto all'ufficio amministrativo del personale;
- addetto ai servizi contabili.

3° livello

Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Profili:

- operatore EDP impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la

- regolarità con interventi di ordine e di rettifica;
- disegnatore esecutivista, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati particolari su indicazioni o direttive del livello superiore;
 - impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo (esempio fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice scrittura contabile, prima nota, registro delle presenze e/o signatore);
 - lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e ai contributi, addetto alla contabilità fiscale o cantiere. Cura contratti e preventivi sempreché sotto direzione.

Operai specializzati:

Per operai specializzati s'intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

- carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti;
- muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociera, a vela o a forma gotica, montaggio e rivestimento di scule in pietra, marmo o finto marino, posa in opera di davanzali e stipiti;
- camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali;
- pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro;
- ferraio capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato;
- addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti;
- addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, e altre opere di edilizia speciale;
- addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato e precompresso;
- addetto alla guida di mezzi di trasporto dell'azienda, destinato all'approvvigionamento, smistamento mezzi, materiali, collocazione maestranze sui cantieri, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; provvede anche alla sua riparazione con l'eventuale sostituzione di pezzi di ricambio;
- imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera;
- minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e sorveglia l'armamento;
- fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina e al suo brillamento;

- falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;
 - cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di gesso e in cemento, su modello o disegno;
 - operaio ornatista o modellista: capace di eseguire ornati o modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore;
 - stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati sia al banco che sul posto;
 - decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera;
 - tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o similari);
 - vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento;
 - pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;
 - posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in grès, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione;
 - parquettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquette;
 - linoleista che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno;
 - mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati quali vetro, klinker e ceramica mosaico;
 - scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, che su pietra;
 - addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno 2 delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione o coibentazione per costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
- a) manti impermeabili in asfalto colato o malta asphaltica per coperture;
 - b) manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
 - c) manti impermeabili in membrane sintetiche incollate ad aria calda, solventi ecc. comprese le relative opere di fissaggio e ancoraggio meccanico;
 - d) esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per riparazione su strati isolanti;
 - e) posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.

Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto all'esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti e colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiature degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;

- caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso all'esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che la stessa deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26, spettante all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora

lavori a cottimo).

Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%;

- addetto ai lavori di armamento ferroviario colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatori;
- motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere anche per i lavori per l'armamento ferroviario, o in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni;
- autista e motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina e capace di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere; anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;
- gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a q. 10, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle;
- macchinista di locomotiva a vapore per decauvill e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;
- guardiafilo: colui che con autonomia esecutiva e organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale;
- installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere;
- montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie;
- tesatore: linee AT-MT;
- amarragista: linee AT-MT;
- addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci;
- addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico;
- conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone del comando, il capo puntone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista e il fuochista autorizzati;
- nostromo di 1a;
- palombaro di 1a: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee;
- cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno 5 addetti alla cucina;
- operatore cartogessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno;
- decoratore, verniciatore, applicatore di parti speciali, suddividere e distinguere, specificando le professionalità che prevedono l'utilizzo di tecniche artistiche, da quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che prevedono un'ampia competenza su specifici materiali e tecnologie;
- posatore di rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e ripristinare e su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grès, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (coni autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche);
- lavoratore o restauratore che nell'ambito di lavori di ripristino consolidamento, conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni d'interesse artistico-storico-urbanistico, operino con

comprovata esperienza eseguendo lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativi, di recupero e bonifica di reperti murati e strutturali;

- lavoratore che nell'ambito di lavori di ristrutturazione e realizzazione, dopo adeguata e certificata formazione teorico-pratica, esegue operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi.

2° livello.

Appartengono al 2° livello i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.

Profili:

- lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive.

Esempio:

- centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del materiale;
- lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normali capacità conseguite con normale tirocinio.

Operai qualificati.

Per operai qualificati s'intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

- carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria;
- intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature;
- pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno;
- addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale;
- addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.;
- addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.;
- addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura in cemento armato precompresso;
- imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria, pozzi, di scavi, di fognature;
- minatore capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino;
- cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro;

- cementista per pietra artificiale;
- scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e marmo;
- lucidatore in pietra artificiale;
- squadratore in tufo;
- falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere;
- stuccatore comune di soffitti e pareti;
- stuccatore da banco comune;
- decoratore, imbiancatore e colonista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati);
- verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature;
- tappezziere: capace di eseguire lavori proprio della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati;
- vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocimento;
- pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà;
- parquettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune;
- linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato;
- mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno;
- asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;
- calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;
- selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;
- lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze;
- scalpellino stradale;
- addetto ai lavori di armamento ferroviario;
- colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori;
- colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
- colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
- colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
- colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
- colui che con mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatori;
- colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato dall'azienda ferroviaria. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione;
- addetto al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e capace di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
- saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche;
- motorista o meccanico elettricista di 2a: addetto al funzionamento e alla manutenzione dei motori, macchine e impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario;
- guardiafilari: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e/o inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà;

- installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere;
- montatori di tralicci in ferro e sostegni in genere;
- addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di officina;
- addetto alla posa di cavi sotterranei e aerei;
- aiuto tesatore linee AT-MT;
- aiuto amarragista linee AT-MT;
- installatore: addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici di segnalamento in genere;
- montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere;
- autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso;
- conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;
- meccanico ed elettricista comune;
- fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di 2a su natanti per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche conduttore di locomobili a vapore con patente di 4° grado;
- conduttore di coperta, di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a produzione, per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;
- fabbro di cantiere;
- lattoniere e tubista comune;
- nostromo di 2a;
- guida palombaro;
- campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio;
- cuoco di 2a: che possiede tutti i requisiti proprio del mestiere;
- addetto alla potatura di piante di giardini e parchi con conoscenza dei sistemi di innesto e simili;
- operatore cartogessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere;
- addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete.

1° livello.

Appartengono alla categoria gli impiegati qui di seguito specificati:

- dattilogafi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti alla perforazione di schede meccanografiche e all'inserimento dati nell'elaboratore.

Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di 1° impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, 1 biennio di servizio nella specifica mansione.

Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici d'anzianità decorre dalla data di assunzione.

Operai comuni:

- lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori;
- lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo

sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni;

- addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (semprech  non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui   addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per l'esecuzione della murature nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi);
- addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione:
- al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti gi  predisposte;
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tesserine, piastrelle in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc.;
- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio testati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso; al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc. nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti e altre opere di edilizia speciale;
- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
- addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.;
- terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonch  la profilatura di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento) degli scavi e il livellamento del terreno secondo la picchiettatura;
- calcinato o calcinaio;
- piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati;
- massicciatore stradale;
- spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici;
- addetto alla pulizia e innalzamento dei giardini;
- battitore o aiutante posatore stradale;
- spezzatore o spaccapietre o pietriscante;
- aiuto decoratore, aiuto verniciatore che esegue come aiutante e sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria;
- gettatore o tubista in cemento;

- addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie;
- addetto all'uso di martelli pneumatici;
- addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa;
- aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati;
- molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti;
- aiutante posatore di coperture impermeabili;
- bitumatore o catramista stradale;
- canneggiatore;
- addetto ai lavori di armamento ferroviario;
- colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
- colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o deviatori;
- colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatori esegue le operazioni inverse;
- colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
- colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
- colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie;
- addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, i benne raschianti, montacarichi, biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.);
- frenatore: addetto a cave di sabbia o a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura;
- aiuto pontatore;
- aiutante fuochista;
- addetto a trasporti con decauville;
- addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell'armamento ferroviario;
- magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione;
- carrettiere, barcaiolo, battellante;
- marinaio;
- cuiniere o aiutante di cucina.

Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

Laureati e diplomati.

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla 2a per i laureati e alla 3a per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2a categoria, è dovuta una maggiorazione del 5% sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 50;

- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3a categoria, è dovuta una maggiorazione dell'8% sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 50.

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

Caposquadra.

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di 5 o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3, art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi.

Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3, DLCP 13.9.46 n. 303.

Art. 81 - Diritti.

Tutela della maternità e paternità.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.

Occupazione femminile.

Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9.12.77 n. 903 e 10.4.91 n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti di cui all'art. 41 del CCNL.

Videoterminali.

In relazione alle problematiche relative all'uso dei videotermini da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato tecnico di cui all'art. 40 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.

Lavoratori invalidi.

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendaliamente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap.

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendaliamente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:

- a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture Sanitarie pubbliche;
- b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Lavoratori extracomunitari.

Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 41 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

A tal fine le imprese signaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.

Tossicodipendenti.

Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere al programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26.6.90.

I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione o d'interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.

Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente. qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.

Art. 82 - Sicurezza del lavoro.

A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni.

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e d'igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.

In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scaldavivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisori che potranno avere sede in unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.

È istituito il libretto sanitario e i dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:

- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge n. 399/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.

Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.

Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno

disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

È istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.

Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto Servizio sanitario nazionale.

B) Prevenzione e sicurezza del lavoro.

Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi-benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.

Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.

Le parti concordano, infine, che le Direttive CEE, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese e all'artigianato.

Sedi e strumenti di confronto.

Le parti s'impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare un'informazione e una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.

In particolare le parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità previste dall'art. 39 del CCNL, entro il 31.12.95, predisponendo entro lo stesso termine analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati Paritetici Regionali (CPR).

Alla determinazione del finanziamento dei CPR provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.

I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626, di 1a istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CPT e agli Organismi paritetici analoghi istituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti il presente CCNL a livello

regionale e/o territoriale, le parti s'impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.

Si demanda alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere all'unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine FORMEDIL e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti.

I Comitati operano sulla base dello schema tipo di Statuto allegato al presente contratto.

La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali, da portare a conoscenza delle parti nazionali.

Formazione professionale per la sicurezza.

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati tecnici di prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione nazionale Scuole edili in stretto raccordo e coordinamento con il CPN al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili e ai CPR.

Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:

- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con CFL o apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati.

Le parti, in collaborazione con il CPN, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.

Le parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole edili di cui all'art. 41 del CCNL.

Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza.

Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.

Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 90, lett. B) del CCNL.

In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18, legge 19.3.90 n. 55 e dell'art. 9, DPCM 10.1.91 n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori e adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che devono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti ad INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

Normativa tecnica.

Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sull'esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24, legge 23.12.78 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

Art. 83 - Rappresentante per la sicurezza.

1. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle OOSS dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 40 del CCNL per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3. L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle

imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.

6. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 40 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, D.lgs. n. 626/94.
7. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al punto 9.
8. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso le Casse edili artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente, di cui £. 8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10. A livello regionale le parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra il rappresentante alla sicurezza e il Comitato paritetico di cui all'art. 40 del CCNL.
11. La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato paritetico di cui all'art. 40 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.
14. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13), ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
 - 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
 - 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.

15. Alla formazione di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Art. 84 - Aspettative.

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi e aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale ai lavoratori extracomunitari possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di 1 settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi al fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29, legge 8.8.95 n. 341.

Art. 85 - Diritto allo studio.

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 300 ore d'insegnamento effettivo.

Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Tale norma si applica nelle imprese con almeno 8 dipendenti con esclusione del computo degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali della legge n. 25 del 19.1.55.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno 1 mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno 1 mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione d'orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 86 - Assenze e permessi.

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo caso di impedimento giustificato.

L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5% al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.

L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base. Prolungandosi l'assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o ripetendosi per 3 volte in 1 anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi della lett. f), art. 87.

L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.

Durante le ore di lavoro, l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.

L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità del lavoratore da parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa. Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.

Art. 87 - Provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:

- a) con richiamo verbale;
- b) con ammonizione scritta;
- c) con una multa fino al massimo di 2 ore di retribuzione;
- d) con la sospensione fino ad un massimo di 2 giorni;
- e) con il licenziamento ai sensi della lett. f);

I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa edile.

Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:

- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente CCNL e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

f) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:

- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o per 3 volte in 1 dei giorni successivi al festivo nel periodo di 1 anno, ovvero ripetendosi per 5 volte nel periodo di 1 anno;
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi precedenti.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 88 - Passaggio da operaio ad impiegato.

Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 71, a norma del comma 2, lett. B) dello stesso articolo.

Art. 89 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità e a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 90 - Cariche sindacali e pubbliche.

In attuazione dell'art. 3, legge n. 300 del 20.5.70, ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle federazioni e dei Sindacati provinciali di categoria, potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a 8 ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti. La concessione dei permessi suddetti è subordinata ad espressa richiesta presentata per iscritto dalle Organizzazioni su menzionate e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dell'artigianato e delle PMI stipulanti il presente contratto le quali provvederanno a comunicarle all'impresa da cui il lavoratore dipende.

I permessi di cui al comma 2 sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.

Nei casi suddetti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26 e della maggiorazione di cui all'art. 22.

Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori delle imprese suddette chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32, legge 20.5.70 n. 300.

Diritti sindacali.

A) Diritto di assemblea.

Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso d'urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

B) Rappresentanze sindacali..

Le parti confermano la validità delle soluzioni adottate per le rappresentanze sindacali, all'interno dell'Accordo interconfederale 21.7.88, allegato al presente CCNL, di cui salvaguardano la piena e integrale applicazione.

In attuazione di quanto previsto dalla nota a chiarimento all'Accordo su indicato del 4.4.90, allegata al presente CCNL, le parti convengono quanto segue:

- 1) per le particolari caratteristiche del settore, i rappresentanti sindacali, nei limiti e con le modalità previsti dall'Accordo Interconfederale, verranno istituiti dalle OSL di categoria firmatarie su indicazioni dei lavoratori dipendenti di imprese edili artigiane;
- 2) le imprese edili artigiane assolveranno a quanto previsto al punto 2 del Regolamento attuativo dell'Accordo interconfederale versando gli importi di cui al punto 5) dell'Accordo medesimo tramite le Casse edili artigiane.

La verifica e le modalità di attuazione di quanto sopra definito vengono demandate alle Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti. Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle strutture territoriali interessate.

Le parti, nel confermare le soluzioni adottate nell'art. 89, punto B), per le rappresentanze sindacali in attuazione di quanto previsto dalla nota del 4.4.90, convengono di verificare, a livello territoriale attraverso appositi incontri tra le parti e di concerto con le rispettive Organizzazioni territoriali, da tenersi entro il 31.12.91, le modalità e lo stato di attuazione della normativa contrattuale.

È costituita una Commissione paritetica nazionale per la verifica dell'applicazione dei sistemi di rappresentanze di categoria e di versamento contributivo di cui punto B, 2° capoverso del su citato art. 89.

Resta inteso che dall'1.11.91 il versamento contributivo su richiamato va effettuato attraverso il sistema delle Casse edili artigiane.

C) Tutela dei licenziamenti individuali.

Premessa.

Le parti, nel concorde intento di tutelare il diritto al lavoro e allo scopo di assicurare ai lavoratori dell'impresa artigiana l'esercizio delle libertà sindacali, affermano che è contrario allo spirito del presente accordo ogni atto effettuato in contrasto a quanto sopra espresso e in particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa, di credo politico, di appartenenza a un sindacato.

Le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, in attuazione dell'Accordo interconfederale 21.12.83, nell'ambito di un corretto rapporto tra le parti sociali, si danno le seguenti procedure allo scopo di svolgere un ruolo costruttivo nella discussione di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento a licenziamenti individuali.

I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme previste dal CCNL (licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in qualsiasi giorno della settimana con i periodi di preavviso previsti dal presente CCNL.

Punto 2.

La decorrenza del licenziamento, effettuato ai sensi dell'art. 2118 CC, sarà comunicato per iscritto al lavoratore a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano. La data della comunicazione deve risultare dall'avviso di ricevimento o, in caso di raccomandata a mano, da ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore.

Punto 3.

Ferme restando la decorrenza del licenziamento e l'efficacia del provvedimento, la OS firmataria del CCNL, su istanza del lavoratore licenziato, potrà richiedere, entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento stesso di cui al punto 2), un incontro a livello di OOSS provinciali per le Organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle proprie autonomie organizzative e territoriali per le Organizzazioni dei lavoratori, per un tentativo di conciliazione che dovrà essere espletato entro 15 giorni dalla data di ricevuta comunicazione.

Punto 4.

In caso di mancato accordo, entro 6 giorni lavorativi dall'avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione di cui al punto 3), su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni di cui sopra potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato con l'assistenza tecnica del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o di un suo delegato.

Dette procedure dovranno esaurirsi entro 40 giorni dalla data di licenziamento.

Punto 5.

Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà essere proposta un'indennità completamente al TFR non inferiore a 70 ore e non superiore a 180 ore di retribuzione contrattuale.

Il risultato dei tentativi sarà comunicato alle parti interessate dalle rispettive OOSS, qualora queste abbiano individuato di comune accordo una soluzione da proporre per l'eventuale adesione delle parti stesse.

In caso di accordo delle parti (datore di lavoro e lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 411 CPC.

La procedura conciliativa è esaurita con il 2° tentativo di conciliazione.

L'impegno delle OOSS si considera come sopra esaurito.

Punto 6.

La presente normativa si applica nelle imprese artigiane che abbiano almeno 8 dipendenti (nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti). Le parti convengono che le procedure sopra concordate non si applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal CCNL che comportino il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 86 (Licenziamenti per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine a norma di legge, anche in sostituzione di altri lavoratori

ammalati o temporaneamente assenti.

Convengono, inoltre, che le procedure sopra richiamate si applicano esclusivamente ai lavoratori non in prova con almeno 3 mesi d'anzianità e agli apprendisti con 1 anno compiuto d'anzianità nell'azienda.

Su richiesta delle parti stipulanti si procederà, a livello nazionale, ad una verifica degli eventuali problemi derivanti dall'applicazione delle procedure sopra elencate, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali interessate.

Nota a verbale.

Con la precedente procedura non si è inteso apportare contrattualmente innovazione alcuna alla normativa vigente in materia (art. 35, legge n. 300/70, leggi nn. 604/66 e 533/73 e artt. nn. 2118 e 2119 CC).

Allo stesso modo le parti convengono che le procedure descritte sono complete ed esaustive in sé e, pertanto, non recepiscono né direttamente né in via analogica quanto pattuito sui medesimi argomenti in altri accordi o contratti collettivi vigenti, ad eccezione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 2.12.83.

Art. 91 - Previdenza integrativa.

Le parti rinviando a quanto previsto dai precedenti accordi contrattuali in materia e, da ultimo dall'Accordo 19.5.00, il cui testo fa parte integrante del presente accordo e sarà riportato nella stesura definitiva del CCNL.

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio dell'adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile.

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa edile, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.

Art. 92 - Contratto a termine.

In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:

1. esecuzione di opere eccezionali e imprevedibili in rapporto alla

consueta attività produttiva;

2. esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo e al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, art. 94 non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

In ogni caso, le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Dichiarazione comune.

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai e impiegati, di cui all'art. 94 del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati e al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.

In caso d'intervento legislativo le parti s'incontreranno entro 30 giorni per armonizzare la disciplina del presente istituto alle norme di legge.

Art. 93 - Distacco temporaneo.

Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, con mansioni equivalenti, da un'impresa edile a un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.

L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.

Art. 94 - Lavoro temporaneo.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 e dall'art. 64, comma 1, lett. a), legge n. 488/99, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c), art.

1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- 1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- 2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- 3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
- 4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- 5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.

Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e al contratto a termine di cui all'art. 92 del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Dichiarazione a verbale.

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi nn. 196/97 e 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del lavoro un accordo quadro che stabilisca:

- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

Art. 95 - Lavoro a tempo parziale.

Per lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di lavoro prestato con orario di lavoro che risulta inferiore a quello stabilito dall'art. 6 del presente contratto.

Così come stabilito dall'art. 1, D.lgs. n. 61 del 25.2.00, esso si definisce di tipo "orizzontale" quando la riduzione d'orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro, "verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta, le relative modalità.

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

- a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
- b) volontarietà di entrambe le parti;
- c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno qualora il lavoratore sia stato assunto precedentemente a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
- d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dai lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
- e) possibilità di previsione di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro;
- f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, le parti convengono che è consentita la prestazione di lavoro supplementare al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- incrementi di attività sopravvenuti in dipendenza di clausole

- contrattuali che prevedono aumenti di cubatura o lavorazioni aggiuntive;
- punte di più intensa attività derivate da richieste che non sia possibile evadere con il normale potenziale lavorativo sia per la qualità intrinseca e o specifica del prodotto e delle lavorazioni;
 - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie o di particolari produzioni legate all'applicazione di prodotti non presenti nella normale lavorazione.

Art. 96 - Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale.

Le parti si riservano di definire entro il 31.12.00 con accordo nazionale l'elenco delle prestazioni sanitarie integrative di quelle del SSN la cui attuazione è demandata alla Cassa edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL.

Alle spese per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno portare oneri aggiuntivi, la Cassa edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal comma 3, art. 44.

A tal fine è dato incarico alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) a cui parteciperanno i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente CCNL, con voto deliberativo, di formulare uno schema di regolamentazione tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse edili dell'evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie che tengano conto, nelle forme da convenirsi, di situazioni già in essere.

La Commissione formulerà la propria proposta entro il 30.9.00 in modo da consentire a tutte le parti nazionali di sottoscrivere l'accordo di cui al comma 1, realizzato secondo le modalità previste dal comma 3, entro il 31.12.00.

Per gli impiegati, l'accordo nazionale verificherà le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative secondo quanto previsto al comma 4.

Le parti convengono sull'opportunità di valutare proposte per l'estensione delle prestazioni ai lavoratori autonomi a fronte di una corrispondente contribuzione.

Art. 97 - Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Art. 98 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. Condizioni di migliore favore.

Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

La previdenza e il trattamento economico di fine rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.

Ferma restando la inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data d'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 99 - Una tantum.

Ai lavoratori in forza all'1.6.00 è corrisposto un importo forfettario di \. 180.000 lorde, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.00-31.5.00.

Il suddetto importo verrà erogato dalle imprese con la retribuzione di luglio 2000. Detto importo per i lavoratori in contratto di apprendistato sarà riparametrato in relazione alla percentuale della classe retributiva di riferimento.

Art. 100 - Decorrenza e durata.

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2003.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a.r. almeno 3 mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per 4 anni e così di seguito.

Art. 101 - Esclusiva di stampa.

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del CCNL che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 6 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

È vietata la riproduzione parziale o totale del presente contratto senza autorizzazione da chiedere a tutte le parti firmatarie il CCNL.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del CCNL saranno depositati presso il Ministero del lavoro e il CNEL.

ALLEGATI

I sotto indicati allegati fanno parte integrante del presente contratto;

- allegato A: tabella dei minimi di paga base mensile per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati;
- allegato B: accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore;

- allegato C: sistema contrattuale;
- allegato D: regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato;
- allegato E: Casse edili;
- allegato F: regolamento dell'anzianità professionale edile;
- allegato G: relazioni sindacali - Accordo interconfederale 21.7.88;
- allegato H: protocollo sulla trasferta.

Allegato A

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale 3.8.92/3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi sotto indicati, di aver preso a riferimento i seguenti tassi d'inflazione:

anno 2000: 1,5%; anno 2001: 1,1%; anno 2002: 1,1%; anno 2003: 1,4%.

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto su futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI

liv.	1.6.00	1.1.01	1.1.02	1.1.03
	£ 1.790.655	£ 1.833.041	E 968,82	E 998,07
7°	(E 924,80)	(E 946,69)	(£ 1.875.894)	(£ 1.932.529)
	1.562.914	1.600.131	845,83	871,51
6°	(807,18)	(826,40)	(1.637.758)	(1.687.486)
	1.301.990	1.333.004	704,63	726,04
5°	(672,42)	(688,44)	(1.364.360)	(1.405.800)
	1.205.758	1.234.498	652,57	672,40
4°	(622,72)	(637,57)	(1.263.554)	(1.301.955)
	1.127.581	1.154.460	610,26	628,81
3°	(582,35)	(596,23)	(1.181.635)	(1.217.550)
	996.170	1.019.948	539,17	555,58
2°	(514,48)	(526,76)	(1.043.987)	(1.075.758)
	873.539	894.215	472,62	486,89
1°	(451,15)	(461,82)	(915.119)	(942.746)

Nota a verbale.

Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale sottoscritto in data 3.8.92/3.12.92 per cui rispondono, pur ricompresi in un unico importo di minimo contrattuale, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza.

In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi a favore delle imprese.

In caso di scostamento dell'inflazione programmata e inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale (paga base ed ex indennità di contingenza) in vigore nell'anno precedente.

Le parti s'incontreranno entro dicembre 2001 allo scopo di stabilire le

modalità e i criteri di erogazione degli ammontari previsti.

Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%, uno scostamento tra 0,51% e l'1% darà luogo al riallineamento a partire dal tasso d'inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale sia superiore all'1% le parti s'incontreranno, entro la data su richiamata, per definire la misura del riallineamento tenendo conto dell'esigenza generale di contenimento della dinamica inflazionistica.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.

Allegato B

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

A norma dell'art. 22 del CCNL, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1. Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi.

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 22 del CCNL.

Per i casi di malattia e d'infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata al fini di cui sopra, nel modo seguente:

- giornate di carenza INPS e INAIL: 18,5%;
- dal 4° giorno di malattia in poi: 18,5%;
- dal 4° al 90° giorno d'infortunio o malattia professionale: 7,4%;
- dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 4,6%.

2. Accantonamento netto presso la Cassa edile.

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa edile è pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 22. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

- giornate di carenza INPS e INAIL: 14,2%;
- dal 4° giorno di malattia in poi: 14,2%;
- dal 4° al 90° giorno d'infortunio o malattia professionale: 5,7%;
- dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 3,6%.

3. Retribuzione diretta netta.

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al comma 1, punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2.

4. Esclusione del criterio convenzionale.

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte e i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'art. 22 del CCNL.

Allegato C

SISTEMA CONTRATTUALE

1. Livello nazionale.

Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche del settore e definire il CCNL del settore.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:

- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- il sistema di classificazione;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene;
- le azioni positive per le pari opportunità;
- gli Enti paritetici;
- la costituzione di eventuali Fondi di categoria;
- altre materie tipiche del CCNL.

2. Livello regionale.

La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali.

Le parti concordano che, in caso di contrasto in ordine l'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.

PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza del precedente contratto.

1. Livello nazionale.

Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del CCNL non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza: il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista.

La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista.

Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma.

A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente.

Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali.

Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.

Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OOSS oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni

imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

1.1. Indennità di vacanza contrattuale.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

2. Livello regionale.

La decorrenza del CCNL cadrà a metà della vigenza del CCNL. La definizione del CCNL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure.

La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza.

Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma.

A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo.

Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali.

Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.

Trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta d'intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OOS oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento

salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCNL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile la cui entità sarà stata stabilita dal CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

In base all'Accordo interconfederale 3.8.92-3.12.92, al fine di verificare "l'andamento del settore nella Regione" agli effetti della contrattazione salariale di 2° livello, le parti, in sede regionale, valuteranno la situazione economica, produttiva e occupazionale del settore attraverso i risultati del sistema di concertazione e di informazione.

A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore delle costruzioni nella Regione, anche alla luce di eventi e di progetti specifici per l'artigianato, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.

Allegato D

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Art. 1 - Norme generali.

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato del settore edile e affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente normativa.

Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 2 - Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 3 - Tirocinio presso aziende diverse.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata del tirocinio prevista dalla presente normativa, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno e si riferiscono alle stesse qualificazioni.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi d'insegnamento complementare.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di

tirocinio già compiuti e le qualificazioni per la cui acquisizione sono stati effettuati.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 - Durata del tirocinio.

La durata del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di lavorazioni e di qualifiche come di seguito indicati:

1° gruppo.

Le lavorazioni artistiche e ad alto contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata 4 anni e 6 mesi.

"Per le piccole imprese industriali la durata su indicata è ridotta a 4 anni, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Conseguentemente l'ultimo semestre sarà retribuito con la percentuale dell'85%".

2° gruppo.

Lavorazioni di carattere tradizionale e a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata 3 anni e 6 mesi.

3° gruppo.

Lavorazioni di carattere tradizionale e a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.

Durata 1 anno e 6 mesi.

Per gli impiegati l'apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.

Art. 5 - Retribuzione.

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Le parti concordano che, in nessun caso, la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

legge n. 56/57	60	65	70	75	80	85	85	90	90
1° gruppo	60	64	66	70	72	75	80	85	90
2° gruppo	60	65	70	75	80	85	90		
3° gruppo	60	75	85						

Norma transitoria.

Agli apprendisti in forza al 10.3.89 si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 18.7.85. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale si fa rinvio agli artt. 28, 29 e 67, 68.

Art. 6 - Attuazione legge n. 56/87.

Le parti, inoltre, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, in attuazione dell'art. 21, comma 5, legge 28.2.87 n. 56. concordano di dare applicazione al disposto sopra richiamato con la seguente modalità:

- 1) elevazione fino al compimento del 29° anno d'età per l'assunzione di apprendisti;
- 2) fermo restando la durata dell'apprendistato stabilita per il 1° gruppo; il trattamento economico per gli apprendisti assunti in attuazione della legge n. 56 viene determinato mediante l'applicazione delle percentuali indicate dall'art. 5 sul minimo di paga, ex indennità di contingenza, EDR, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore spettante al lavoratore del 3° livello;
- 3) agli apprendisti assunti in attuazione della legge n. 56, al termine dell'intero periodo di tirocinio su indicato, verrà attribuita la qualifica professionale del lavoratore di 3° livello.

Art. 7 - Insegnamento complementare.

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196 sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.

L'impegno formativo è ridotto a 40 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere.

L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna. Queste ultime possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività in applicazione dell'art. 38 del Regolamento della legge sull'apprendistato.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 48 sui riposi annui.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 28/29 e 67/68 del presente contratto.

Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10, legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuare di norma presso le Scuole edili di cui all'art. 41 e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del Regolamento della legge sul l'apprendistato: in

tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Art. 8 - Attribuzione della qualifica.

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova d'idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista è attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 19, legge n. 25/55 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

Art. 9 - Decorrenza e durata.

La presente normativa è parte integrante del CCNL di cui segue le sorti.

Nota a verbale.

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato E

CASSE EDILI

I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL si danno reciprocamente atto che il CCNL 15.6.00 è coerente con gli impegni sottoscritti unitamente ad ANCE con l'Accordo nazionale 18.12.98 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto le Casse edili costituite da ANCE e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL sono tenute a riconoscere la legittimità dell'applicazione del CCNL suddetto da parte delle imprese loro iscritte che sono aderenti ad ANAEP-CONFARTIGIANATO, ASSOEDILI-ANSE-CNA. FIAE-CASARTIGIANI e CLAAI-FNAE.

FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL s'impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei Regolamenti delle Casse edili industriali al fine di riconoscere la rappresentanza artigiana negli Organi di gestione delle Casse medesime.

Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno entro il 31.12.01 per verificare l'attuazione dei suddetti impegni.

Mediante l'iscrizione alle Casse edili industriali ovvero alle Casse edili artigiane già esistenti, i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle Organizzazioni rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.

La riscossione per il tramite delle Casse edili industriali e artigiane dei contributi associativi è regolata da accordi nazionali.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni che sono effettuate per il tramite delle Casse edili al proprio datore di lavoro, il quale

peraltro è liberato dall'obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento degli obblighi verso le Casse medesime stabiliti dal presente contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti delle Casse.

I predetti obblighi sono correlativi e inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.

Le Casse edili, con le modalità stabilite localmente, raccoglieranno dalle imprese artigiane e piccole imprese industriali e dai lavoratori che si avvalgono del servizio e delle prestazioni delle medesime, una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi. Con l'iscrizione alle Casse edili i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

Dall'1.1.01 è posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Tale quota può essere aggiornata tramite accordo tra le parti nazionali stipulanti il presente contratto.

L'importo della quota nazionale a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato unitamente all'importo a proprio carico alle Casse edili con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento dei contributi. Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in 2 parti uguali da attribuire cumulativamente alle Associazioni e Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto di cui uno di spettanza alla rappresentanza dei datori di lavoro.

Le Casse edili provvederanno a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza salvo il caso di accordi diversi stabiliti tra le parti nazionali stipulanti e le rispettive Organizzazioni territoriali.

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

L'importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse edili secondo le modalità e alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni predette.

Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in 2 parti uguali di cui una di spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l'altra da attribuire cumulativamente alle Associazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate da INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate da INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il 2° anno del biennio di cui al comma 2, par. 2.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e h), art. 8, l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% e all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno d'età ovvero a seguito d'invalidità permanente debitamente accertata da INPS o d'infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o d'invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno 1 volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2) e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 22 del CCNL, è erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dal minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio;

b) a versare alla Cassa Edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al punto 3, art. 26 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

- 6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2, la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore di assenza dal lavoro per infortuni o malattia professionale indennizzate da INAIL.

La Cassa edile artigiana registra altresì:

- 1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
- 2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate da INPS e INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro 3 mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito.

Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

- 7) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

- 8) Le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta e integrale applicazione al presente regolamento fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogative, innovative e integrative del regolamento medesimo.

- 9) La disciplina dell'Istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Allegato G

RELAZIONI SINDACALI

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, al fine di realizzare

gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo interconfederale 27.2.87, nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e OOSS per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.

Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'Accordo 27.2.87 (previdenza, assistenza malattia, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscono una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.

Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, e i momenti dell'articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.

Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:

- a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dal CCNL;
- b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
- c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
- d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
- e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
- f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopraindicati le parti realizzino le auspiccate convergenze.

Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti s'incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.

A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo 27.2.87.

Le Organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL concordando sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di

rappresentanza e organizzative.

In attuazione di quanto sopra si conviene:

- 1) vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OOSS stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
- 2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.
- 3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
- 4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
- 5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'Accordo 21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al comma 1, punto 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili delle quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
 - a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
 - a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1).Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
- 6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
- 7) Entro il periodo massimo di 1 anno dall'armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
- 8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello

spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.

Con riferimento a quanto sopra, le OOSS e le OOAA esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.

Qualora ciò non avvenga per assenza delle OOSS il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OOAA comporterà la revoca del provvedimento.

9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi, durano in carica almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OOSS che li hanno riconosciuti.

10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - leggi nn. 300/70, 604/66, 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 CC.

Dichiarazione a verbale del Ministro.

Il ministro dichiara che l'accordo prevede che le OOSS definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Dichiarazione a verbale di CISL e UIL.

CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OOAA firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OOAA, richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OOSS.

Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti previsti dai commi 3 e 4, art. 31, legge n. 300/700 (Statuto dei diritti dei lavoratori).

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.

Dichiarazione a verbale di CGIL.

CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti congiuntamente alle altre OOSS i propri rappresentanti.

Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.

CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.

Le OOAA ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO

1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OOAA e controllato dalle OOSS.

- 2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
- 3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31.7.89, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
- 4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
- 5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
- 6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 10 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
- 7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
- 8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
- 9) Le parti in sede regionale s'incontreranno periodicamente e comunque la 1a volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuali e ai soggetti interessati designati dalle OOSS e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
- 10) L'erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OOSS firmatarie alle OOAA firmatarie.
- 11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), comma 2 del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
- 12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
- 13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1, punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.

Nota a verbale.

CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI prendono atto della nota a verbale.

Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del titolo III, legge 20.5.70 n. 300.

Nota a chiarimento del settore edile.

A chiarimento dell'Accordo interconfederale 21.7.88, tenendo conto della specificità dell'organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili, CGIL, CISL, UIL e le Confederazioni dell'Artigianato firmatarie dell'Accordo sopra richiamato, d'intesa con le rispettive Federazioni

nazionali di categoria del settore edile, precisano quanto segue:

- per il settore dell'edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni adottate all'interno dell'accordo interconfederale in merito alla rappresentanza sindacale e salvaguardando la piena e integrale applicazione dell'accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere individuate diverse modalità applicative, fermo restando quanto previsto al punto 5 dell'accordo interconfederale, in ordine al punto 2 del relativo Regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse edili artigiane e dell'impegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'Accordo di categoria 19.3.90.

Allegato H

PROTOCOLLO SULLA TRASFERITA

A. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dall'1.7.00 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lett. B. La sperimentazione avverrà in ambito regionale in quanto fuori dall'ambito territoriale regionale resta l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile del luogo ove ha sede il cantiere salvo il caso di ambiti territoriali limitrofi appartenenti a Regioni diverse.

Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL, le parti nazionali individueranno congiuntamente le Regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

B. Fermo restando quanto stabilito in materia alla successiva intesa "Casse edili" le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE):

1. di realizzare e rendere operativo il progetto di informatizzazione delle Casse edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce e ai versamenti per gli operai in trasferta;
2. di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse edili.

C.

1. Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo del territorio regionale/provinciale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo d'indennità territoriale temporanea.
2. L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa edile di provenienza.
3. L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli

operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.

4. La Cassa edile di provenienza documenta alla Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto 5.

5. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa edile di provenienza in applicazione del successivo punto D) ancorché appartenenti a diversi sistemi contrattuali.

D. In caso di divergenze interpretative tra Casse edili o singole imprese e Cassa edile, la questione è rimessa alla decisione della CNCE.

E. La disciplina della trasferta contenuta nella lett. C del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art. 18, legge 19.3.90, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti s'incontreranno al termine di 1 anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa e assumere le conseguenti determinazioni.

Dichiarazione di parte.

Le OOSS dichiarano che gli importi delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta saranno trasmesse alla Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori.

pppp